



COMUNE DI FORNOVO SAN GIOVANNI

PROVINCIA DI BERGAMO

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 97 del 18-09-2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO SERVIZIO DI MAPPATURA E CENSIMENTO
DEI MANUFATTI IN AMIANTO PRESENTI SUL TERRITORIO DEL
COMUNE DI FORNOVO SAN GIOVANNI**

L'anno **duemiladiciannove** addì **diciotto** del mese di **settembre** alle ore 11:10 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. All'appello risultano:

PIANA Gian Carlo
Carminati Fabio
PARATI Massimo
SIGNORELLI Serena
DANESI Sabina

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Assente
Assente
Presente

Totale presenti 3

Totale assenti 2

Partecipa alla adunanza il SEGRETARIO COMUNALE **Avv. Federica PARRINO** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Gian Carlo PIANA** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO SERVIZIO DI MAPPATURA E CENSIMENTO DEI MANUFATTI IN AMIANTO PRESENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI FORNOVO SAN GIOVANNI

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il d.lgs. 15 agosto 1991 n. 277 «Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212»;

Vista Legge 27 marzo 1992, n. 257 - Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto, con particolare riferimento all'art. 12, rubricato "Rimozione dell'amianto e tutela dell'ambiente" il cui comma 5 stabilisce che presso le unità sanitarie locali è istituito un registro nel quale è indicata la localizzazione dell'amianto floccato o in matrice friabile presente negli edifici; i proprietari degli immobili devono comunicare alle unità sanitarie locali i dati relativi alla presenza di tale materiale;

Visto il d.P.R. 8 agosto 1994 «Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto»;

Vista la d.g.r. di Regione Lombardia n. 4/2490 del 22 settembre 1995 con la quale è stato adottato il «Piano di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto»;

Vista la LEGGE REGIONALE 29 settembre 2003, N. 17, Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto, con particolare riferimento alle seguenti norme:

- art. 5, per il quale presso ogni ATS competente per territorio sono istituiti i seguenti registri:
 - a) registro pubblico degli edifici industriali e ad uso abitativo, dismessi o in utilizzo, degli impianti, dei mezzi di trasporto e dei luoghi con presenza o contaminazione di amianto, nel quale vengono annotati tutti gli edifici e i siti che contengono amianto;
 - b) registro delle imprese che effettuano attività di bonifica e smaltimento di amianto o di materiali contenenti amianto.
- art. 6., per il quale "Al fine di conseguire il censimento completo dell'amianto presente sul territorio regionale ai sensi dell'articolo 12 della legge 257/1992, i soggetti pubblici e i privati proprietari sono tenuti:
 - a) per edifici, impianti o luoghi nei quali vi è presenza di amianto o di materiali contenenti amianto, a comunicare tale presenza all'ATS competente per territorio, qualora non già effettuato;
 - b) per mezzi di trasporto nei quali vi è presenza di amianto o di materiali contenenti amianto, a comunicare alla ATS competente per territorio ed alla amministrazione provinciale tale presenza;
 - c) per impianti di smaltimento di amianto o di materiali contenenti amianto, a comunicare alla ATS competente per territorio ed alla amministrazione provinciale i quantitativi smaltiti, aggiornando l'informazione annualmente";
- Art. 8 bis, comma 3, per il quale spetta al Comune, verificata attraverso la ATS competente la presenza di amianto non censito, ingiungere al proprietario di provvedere alla stima dello stato di conservazione dell'amianto o del materiale contenente amianto

secondo un apposito protocollo della direzione regionale competente. Il proprietario, entro trenta giorni dalla notifica dell'ingiunzione, trasmette la stima dello stato di conservazione al Comune e all'ATS competente per territorio;

Vista la DGR 22 dicembre 2005, n. 8/1526 con la quale è stato approvato il «Piano Regionale Amianto Lombardia» (PRAL) previsto dalla l.r. 29 settembre 2003 n. 17;

Considerato che le norme succitate sono finalizzate ad introdurre obblighi di informazione agli enti territoriali in merito alla presenza di materiali contenenti amianto, obblighi in capo al proprietario non consistenti in una autodenuncia bensì in un atto consapevole per permettere agli enti territoriali di poter censire e monitorare un pericoloso cancerogeno sul territorio e conseguentemente tutelare la salute pubblica;

Atteso in particolare che, dal momento in cui viene rilevata la presenza di amianto, il proprietario e/o il responsabile dell'attività che si svolge, deve mettere in atto un programma di controllo e manutenzione al fine di ridurre al minimo l'esposizione degli occupanti procedendo nel seguente modo:

- Designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto (DM 6.9.1974, art 4).
- Determinare lo stato di conservazione dei manufatti in Amianto utilizzando l'Indice di Degrado (D.D.G.S. n 13237 del 18.11.2008);
- Valutazione e gestione rischio (PRAL - L.R. 31.7.2012, n. 14 – D.Lgs. 81/2008);
- Tenere un'idonea documentazione da cui risulti l'ubicazione dei materiali contenenti amianto e obbligo informativa organi locali (D.G.R. 30.1.2013, n. IX/477);
- Garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, gli interventi manutentivi e in occasione di qualsiasi evento che possa causare un disturbo dei materiali di amianto: a tal fine dovrà essere predisposta una specifica procedura di autorizzazione per le attività di manutenzione e di tutti gli interventi effettuati dovrà essere tenuta una documentazione verificabile;
- Fornire una corretta informazione agli occupanti dell'edificio sulla presenza di amianto nello stabile, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare;
- Nel caso siano in opera materiali friabili provvedere a far ispezionare l'edificio almeno una volta all'anno, da personale in grado di valutare le condizioni dei materiali, redigendo un dettagliato rapporto corredato di documentazione fotografica. Copia del rapporto dovrà essere trasmessa alla ATS la quale può prescrivere, se del caso, di effettuare un monitoraggio ambientale periodico delle fibre aero disperse all'interno dell'edificio;

Considerato che l'Amministrazione Comunale ritiene prioritaria la salvaguardia del benessere delle persone rispetto all'inquinamento da fibre di amianto e, pertanto, ritiene utile attivare ogni utile iniziativa a che la suddetta normativa venga ottemperata;

Ritenuto opportuno acquisire una mappatura circa lo "stato di salute" del territorio di Fornovo San Giovanni in ordine alle necessarie attività di bonifica e manutenzione previste dalla succitata normativa (già realizzate, in corso di realizzazione, da realizzarsi);

Considerato altresì che il Comune di Fornovo San Giovanni non dispone di competenze e risorse per verificare e controllare quanto sopra;

Atteso in particolare che l'Amministrazione comunale si prefigge l'obiettivo di avere una chiara e piena conoscenza del problema amianto presente sul territorio, non per creare allarmismi, quanto per fornire ai cittadini una corretta informazione e gestire, ove necessario, le situazioni più critiche;

Vista la proposta di censimento e mappatura delle attività produttive, degli edifici residenziali e per altri usi, del Comune di Fornovo San Giovanni in cui risultano presenti manufatti in amianto, redatta dall'Ufficio Tecnico;

Dato atto che il servizio di censimento/mappatura dei manufatti in amianto consiste nelle seguenti attività:

- a) Individuazione delle Attività produttive presenti sul territorio comunale;
- b) Realizzazione di mappatura fotografica realizzata tramite immagini satellitari di tutte le strutture – produttive, abitative ed accessorie - che presentano coperture in amianto e indicazione delle stesse;
- c) Predisposizione di un elenco completo di tutti gli immobili che ancora presentano manufatti in amianto;
- d) Compilazione di scheda riepilogativa da cui risulti la situazione reale e completa degli adempimenti obbligatori prevista dalla normativa vigente;

Ritenuto di dare avvio al progetto di mappatura e censimento delle strutture immobiliari insistenti sul territorio comunale che presentano elementi o manufatti contenenti amianto, secondo la proposta formulata dall'Ufficio Tecnico;

DELIBERA

1. di individuare quale obiettivo prioritario dell'Amministrazione Comunale il controllo ed il monitoraggio degli edifici del territorio in ordine al corretto adempimento delle prescrizioni normative riguardanti la bonifica e smaltimento dell'amianto;
2. di incaricare il l'Ufficio Tecnico dell'assunzione di ogni utile provvedimento in attuazione della presente deliberazione.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il SINDACO
Gian Carlo PIANA

Il SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Federica PARRINO

La presente viene pubblicata all'Albo pretorio del Comune e Vi rimarrà per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

Addì, 30-09-2019

Il Segretario Comunale
Avv. Federica PARRINO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità:

è divenuta esecutiva decorso il decimo giorno dall'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio

è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Addì, 10-10-2019

Il Segretario Comunale
Avv. Federica PARRINO
